



Regolamento Squadre Nazionali

1) Regolamento

1.1) Il regolamento delle squadre nazionali deve essere approvato dal Consiglio Federale Fidasc.

1.2) Il Regolamento disciplina le norme e le regole di appartenenza alle squadre nazionali per tutte le discipline sportivo-agonistiche rientranti nella disciplina dello Sleddog.

1.3) Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di sua approvazione da parte del Consiglio Federale FIDASC.

2) Indice:

- 1) Regolamento
- 2) Indice
- 3) Definizioni
- 4) Ambito di applicazione
- 5) Impegni ed attribuzioni della FIDASC
- 6) Obblighi e doveri di atleti e tecnici
- 7) Provvedimenti e sanzioni
- 8) Norme transitorie e finali:

3) Definizioni

I termini con prima lettera in maiuscolo e gli acronimi avranno, nel presente Regolamento, il significato ai medesimi attribuito come di seguito specificato (i richiami alle definizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico Federale, nel Regolamento Tecnico Federale, nel Regolamento di Giustizia e, in genere, in qualsiasi atto o regolamento interno della FIDASC, si intendono effettuati a ciascuno dei predetti documenti secondo il relativo testo di tempo in tempo in vigore):

Consiglio Federale: ha il significato a tale espressione attribuito dallo Statuto;

Atleta "Azzurro sleddog" è l'atleta componente della Rappresentativa Nazionale **FIDASC** dello sleddog, riconosciuto tale su proposta del Commissario Tecnico Sleddog, tali atleti fanno parte della squadra nazionale rappresentando ufficialmente l'Italia e la FIDASC come unica Federazione Italiana riconosciuta dal C.O.N.I. per la disciplina dello sleddog.

Come Atleti Azzurri FIDASC Sleddog possono essere selezionati:

Team A Tutti gli atleti che sono saliti sul podio del campionato italiano di categoria negli ultimi 2 anni e tutti gli atleti classificati nella top 10 del precedente Campionato del Mondo o Europeo.

Team B tutti gli atleti, non iscritti nel team A, che nella stagione in corso hanno mostrato un rendimento di eccellenza e che su segnalazione della Commissario Tecnico Sleddog vengono invitati a far parte della Squadra Nazionale nel Team B.

Il numero degli atleti facenti parte della Rappresentativa Nazionale partecipante ai Campionati internazionali sarà definito dalla FIDASC stanti i posti disponibili indicati dalla Federazione Internazionale.

Squadre Nazionali: ha il significato di rappresentative degli atleti componenti le rappresentative nazionali di impegno internazionale.

Tecnici Federali: ha il significato a tale espressione attribuito dallo Statuto.

4) Ambito di applicazione

4.1) Il presente Regolamento si applica:

a) Agli atleti delle Squadre Nazionali sleddog intendendosi

come tali quelli che, dopo averne sottoscritto il presente regolamento da almeno 2 anni salvo situazioni valutate eccezionalmente ed avallate dal Commissario Tecnico Sleddog, vengono indicati e selezionati dallo stesso e impegnati nella preparazione e nella partecipazione delle gare di ogni specialità federale;



FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE CON ARMI SPORTIVE DA CACCIA

Federazione Sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



b) Agli altri atleti eventualmente convocati per singole manifestazioni (gare e/o allenamenti) limitatamente al periodo durante il quale risultino effettivamente convocati dalle competenti Commissioni ed impegnati nelle relative attività di partecipazione alle gare;

c) a tutti i tecnici delle Squadre Nazionali di tutte le specialità della disciplina.

4.2) Per quanto riguarda l'inquadramento della natura dello status di atleta si prevede apposito richiamo ai principi della Legge 91/81, alle norme Statutarie e alle regolamentazioni del C.O.N.I.

4.3) Il Regolamento è destinato:

a) ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività sportiva delle Squadre Nazionali;

b) a rendere l'immagine delle Squadre Nazionali e di ogni singolo atleta e tecnico alle medesime appartenenti uniforme e gestita con criteri di omogeneità;

c) a garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Federazione nei confronti dei partner e degli sponsor tra cui fornitori di attrezzature ed equipaggiamento assegnati alle Squadre Nazionali.

4.4) Il presente Regolamento si applica, nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente al periodo durante il quale i medesimi risultino inquadrati o convocati nelle Squadre Nazionali.

4.5) Ai fini di una completa conoscenza del contenuto del presente Regolamento da parte dei soggetti interessati nonché ai fini della corretta applicazione ed osservanza da parte di questi ultimi delle regole e dei principi in esso contenuti, i soggetti di cui al precedente Art. 1 sono tenuti alla sottoscrizione per presa visione ed accettazione di copia del presente Regolamento nel momento in cui avvenga, e quale condizione per, l'inserimento nella relativa Squadra Nazionale.

Ogni atleta interessato a fare parte del Team Italia deve sottoscrivere tale regolamento a partire dal giorno 1° settembre di ogni stagione sportiva.

5) Impegni ed attribuzioni della FIDASC

5.1) In attuazione dei propri compiti istituzionali la **FIDASC** predispone quanto necessario per assicurare agli atleti la preparazione, gli allenamenti e la partecipazione alle gare.

5.2) La Federazione assicura gli atleti per i rischi d'infortunio, morte, invalidità permanente, responsabilità civile di cui alla assicurazione per gli sportivi prevista dalla legge.

6) Obblighi e doveri di atleti e tecnici

Gli atleti che entrano a far parte delle squadre nazionali sono sottoposti, per quanto riguarda la preparazione, la disciplina e la dotazione, alle norme emanate dal **Consiglio Federale** e alle disposizioni della **Commissario Tecnico Sleddog**.

6.1) I soggetti di cui all'art. 1 si impegnano e sono tenuti a:

a) Garantire il massimo impegno agonistico ed una condotta tecnica morale e disciplinare rigorosa;

b) Onorare il ruolo rappresentativo conferito, mantenere un comportamento consono allo status di atleta rappresentativo della nazione (soprattutto quando indossino la divisa ufficiale federale) e fare quanto nelle proprie possibilità per tenere alto il prestigio dell'Italia e della **FIDASC** mantenendo un comportamento improntato al "fair-play";

c) Indossare i materiali tecnici, di abbigliamento e gli accessori forniti dalla **FIDASC** esclusivamente ai fini dello svolgimento delle prestazioni sportive connesse all'inquadramento nelle Squadre Nazionali nonché per la partecipazione ad eventuali iniziative promo pubblicitarie organizzate dagli sponsor o partner commerciali della Federazione o per apparizioni televisive strettamente collegate all'attività dell'atleta quale componente della squadra nazionale. Sulle divise e sugli accessori forniti quale materiale di corredo non potranno essere aggiunti scritte e/o stemmi diversi da quelli previsti ad esclusione del copricapo, per il quale è ammessa l'applicazione dello sponsor individuale nella misura e secondo le specifiche previste dai regolamenti Internazionali.

d) Mantenere un comportamento consono alla rappresentanza della Federazione ogni qualvolta indossino la divisa della **FIDASC**.

e) Astenersi, se non dopo regolare AUTORIZZAZIONE da parte di FIDASC, dal prestare il proprio consenso, in qualità di atleta e/o tecnico appartenente alle Squadre Nazionali in qualsiasi momento anche a carattere privato e/o gratuito, a



FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE CON ARMI SPORTIVE DA CACCIA

Federazione Sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano



foto e/o riprese televisive destinate a successiva divulgazione, con ogni mezzo e modalità, anche presso la propria residenza personale, indossando capi di abbigliamento o attrezzature che comunque mostrino o pubblicizzino marchi di aziende che non siano sponsor o partner commerciali della Federazione.

f) Rispettare le norme del C.O.N.I. ed osservare i Regolamenti della Federazione Italiana e di quelle Internazionali di appartenenza.

g) Rispettare integralmente le normative antidoping, il codice di comportamento sportivo, le norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia nonché tutte le altre misure emanate dal C.O.N.I., dalla Federazione Nazionale, dalle Federazioni Internazionali, dal CIO e dalle consuetudini sportive.

h) Non cedere ad alcun titolo, vendere o regalare il materiale tecnico e l'abbigliamento assegnato nel corso della stagione, quale dotazione della Federazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Federazione stessa;

l) Essere a disposizione nel caso di convocazione da parte della Federazione per relazioni con la stampa e per promozioni pubblicitarie della **FIDASC** e/o dei propri Sponsor;

m) Comunicare tempestivamente all'allenatore eventuali malesseri o impedimenti fisici e sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiestigli nonché seguire le prescrizioni sanitarie ricevute in relazione alle ipotesi di infortunio e/o malattia ed ottemperare alle successive disposizioni per la ripresa dell'attività e, comunque, stabilire un rapporto tra l'eventuale medico personale ed il medico federale, fermo restando che quest'ultimo rimarrà competente per ogni più opportuna decisione e/o prescrizione;

n) Non rilasciare interviste, dichiarazioni, scritti lesivi del prestigio del C.O.N.I., della Federazione, dei tesserati **FIDASC**, e/o aziende consorziate e/o sponsor e/o fornitori ufficiali della Federazione anche sui social network quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo (Facebook, Twitter, ecc).

o) Mantenere la segretezza e non divulgare le informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza in virtù dell'appartenenza alle squadre nazionali federali ed adottare idonee e preventive misure di sicurezza onde evitare la divulgazione a terzi non autorizzati.

p) Rispettare integralmente il programma di allenamento, concordato con il **Commissario Tecnico Sleddog** all'inizio della stagione agonistica, di allenarsi con gli allenatori della propria squadra nazionale e con gli altri atleti appartenenti alla stessa squadra, comunque secondo le disposizioni del **Commissario Tecnico Sleddog** e di partecipare a tutte le manifestazioni di carattere internazionale e nazionale con lui programmate, ivi compresa la partecipazione ad eventi agonistici ritenuti essenziale dalla FIDASC per la crescita sportiva del settore.

7) Provvedimenti e sanzioni

7.1) Il Procuratore Federale e gli Organi di Giustizia, rispettivamente, per l'esercizio dell'azione disciplinare e per la comminazione delle sanzioni secondo quanto disposto dal Regolamento di Giustizia sono gli organi deputati a comminare le sanzioni.

8) Norme transitorie e finali

8.1) Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione, ai fini sportivi, da parte della FIDASC

8.2) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle direttive, agli statuti ed ai regolamenti del C.O.N.I. della FIDASC, e delle Federazioni internazionali di appartenenza.

Luogo e data

Nome e cognome dell'atleta in stampatello

Firma